

Il Collegato Lavoro ([legge n. 203/2024](#)) introduce modifiche significative riguardo al calcolo del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, semplificando il processo e riducendo il potenziale per contenziosi. Le modalità di calcolo sono ora basate su un giorno di prova per ogni quindici giorni di calendario dal inizio del rapporto di lavoro.

La durata del periodo di prova è regolata da limiti minimi e massimi, che dipendono dalla durata complessiva del contratto:

1. Contratti fino a 6 mesi:

- **Minimo:** 2 giorni di prova.
- **Massimo:** 15 giorni di prova.

2. Contratti tra 6 e 12 mesi:

- **Minimo:** 2 giorni di prova ogni 15 giorni di calendario.
- **Massimo:** 30 giorni di prova (anche se, con la formula "2 giorni per mese", non si raggiungerebbero mai 30 giorni nei contratti inferiori ai 12 mesi, ma si stabilisce comunque un tetto).

Per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, il calcolo del periodo di prova rimane come previsto dalla legislazione precedente, ma la legge non fornisce indicazioni precise per questi contratti, quindi si fa riferimento alla normativa precedente.

Inoltre, la legge consente che le disposizioni della contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) possano stabilire un periodo di prova diverso, ma **non superiore** ai limiti fissati dalla legge. Questo garantisce che le modifiche siano comunque favorevoli per il lavoratore.